



Ammortizzatori sociali in deroga anno 2011

Intesa Istituzionale Territoriale

In data 13 gennaio 2011 presso la sede della Giunta regionale delle Marche

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del Lavoro Marco Luchetti, il dott. Fabio Montanini Dirigente P.F. Servizi per l'Impiego e Mercato del Lavoro Crisi occupazionali e produttive;
- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Marche;
CONFAPI Marche;
Confartigianato Marche;
CNA Marche;
Casartigiani Marche;
CLAAI Marche
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
LEGACOOOP
CONFCOOPERATIVE
AGCI MARCHE
UNCI MARCHE
AMSEA ANCONA
CONFPROFESSIONI

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:
CISL Regionale Marche;
CGIL Regionale Marche;
UIL Regionale Marche;

Sono presenti inoltre funzionari

- dell'INPS Regionale
- della Direzione Regionale del Lavoro per le Marche
- dell'EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche
- di Italia Lavoro Spa

PREMESSO

- che la presente guida procedurale viene approvata al fine di dare continuità per l'anno 2011 ai trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente nel territorio regione Marche;

- che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 3 dicembre 2010 ha precisato che le Regioni possono stipulare intese relativa alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011 utilizzando le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate,
- che l'INPS regionale con nota del Direttore datata 11 gennaio 2011 ha accertato – alla data del 31/12/2010 l'esistenza di 49.812.525,00 di euro di risorse residue degli stanziamenti 2009-2010
- che, come previsto dall'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 le suddette economie dovranno essere integrate di un contributo pari al 30% del trattamento in deroga a carico dell'FSE-POR Marche connesso alla partecipazione di percorsi di politica attiva del lavoro ;
- che l'Accordo tra il Governo e le Regioni del 16/12/2010 prevede l'impegno delle parti a prorogare l'intesa sopra citata fino al 30/6/2011, data entro la quale dovrà essere promosso un ulteriore accordo,
- che il comma 34 dell'art.1 la legge 13 dicembre 2010 n. 220, (legge di stabilità 2011) finanzia nuovamente per il 2011 la legge 2/2009 e quindi gli ammortizzatori sociali in deroga ,
- che la stessa legge 13/12/2010 al comma 30, consente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di disporre , sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente la concessione di CIG e mobilità anche senza soluzione di continuità riferiti a settori produttivi o ambiti regionali;
- che, in attesa che vengano attuate le procedure previste dalla citata legge 13/12/2010 n. 220, vi è la necessità di dare continuità alle misure di sostegno al reddito anche per l'anno 2011 in linea con l'accordo territoriale del 2010 e sulla base delle indicazioni di cui alla presente guida procedurale;

Le parti presenti dopo approfondita discussione approvano la seguente guida procedurale applicativa per l'anno 2011 per la CIG in deroga e la mobilità in deroga:

a) CIG IN DEROGA

1. Tipologie di aziende

Possono presentare istanza di CIG in deroga le aziende di qualsiasi settore produttivo, che ai sensi della vigente normativa sono escluse dall'utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare :

- aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 12 della legge 223/91 nel caso in cui l'azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS,
- aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all'esaurimento degli strumenti ordinari,
- imprese cooperative;
- aziende e associazioni del terziario, e dei servizi,
- le aziende del commercio e del turismo con meno di 50 dipendenti,
- studi professionali.

Alla luce dei dati indicati in precedenza, le parti firmatarie la presente Intesa Istituzionale potranno, con accordo specifico, regolamentare la possibilità dell'estensione della cig in deroga alle aziende industriali con un numero di lavoratori compreso tra 16 e 50.

Le aziende che possono presentare domanda devono avere una o più sedi operative nei Comuni del territorio della Regione Marche.

1. Lavoratori beneficiari.

Possono fruire del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori caratterizzati da rapporto di lavoro subordinato.

In particolare:

-operai, quadri, impiegati,

-apprendisti,

-lavoratori assunti a tempo determinato ,

-lavoratori somministrati,

-lavoratori a domicilio in regime di monocommessa, nel caso in cui l'azienda committente si trovi in stato di crisi produttiva rilevabile dal fatto che sia interessata da CIGO o CIGS per crisi o riorganizzazione/ristrutturazione, o dalla CIG in deroga

- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità minima di 90 giorni presso l'azienda che presenta la richiesta.

Al tal fine per i lavoratori somministrati si computano anche i periodi non continuativi maturati presso la società somministratrice e, per gli operai qualificati, provenienti da rapporto di apprendistato, valgono anche i periodi di apprendistato.

2.1 Possono fruire del trattamento di CIG in deroga anche i lavoratori delle imprese artigiane interessati da una riduzione dell'orario di lavoro, nel qual caso non opera la previsione del comma 1-bis dell'art. 19 della Legge 2/2009.

3. Durata del trattamento di CIG in deroga

L'intervento di CIG in deroga può essere concesso per un periodo di massimo individuale/anno di n. 1.038 ore per il tempo pieno e riproporzionato per il tempo parziale da fruire nell'anno 2011 .

4. Accordo sindacale.

L'accordo sindacale sottoscritto tra azienda e OO.SS. maggiormente rappresentative è elemento indispensabile ai fini dell'ottenimento della CIG in deroga.

L'accordo – siglato preventivamente dell'inizio della sospensione - deve specificare i motivi della crisi, il numero e i nominativi dei lavoratori coinvolti ed eventualmente l'impossibilità per l'azienda di accedere agli strumenti ordinari secondo la normativa vigente o, per le aziende industriali l'esaurimento del periodo di CIGO, e nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa l'indicazione dello stato di crisi dell'azienda committente come indicato nel punto 2.

L'accordo può essere sottoscritto presso le sedi aziendali, le sedi delle OO.SS., degli Enti Bilaterali istituiti e operativi, le sedi delle associazioni degli imprenditori.

5. Procedura

5.1. L'istanza di CIG in deroga , unitamente al verbale di accordo sindacale, redatto secondo le indicazioni di cui al punto precedente, deve essere presentata dall'azienda interessata (nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa dall'azienda committente e nel caso dei lavoratori somministrati dall'agenzia datore di lavoro) in forma telematica – secondo le modalità utilizzate dal 2009 - entro 20 giorni dall'inizio della sospensione.

Esclusivamente per le sospensioni CIG in deroga relative al periodo 1 – 30 gennaio 2011, le domande possono essere presentate entro il 14 febbraio 2011.

5.2 Al fine di una agevole organizzazione delle iniziative di politica attiva , che rivestono carattere di obbligatorietà, qualora si rendesse necessario il frazionamento dei sei mesi ovvero delle 1038 ore potrà avvenire , fino a due istanze da presentare nell'anno 2011.

5.3 Contestualmente o successivamente alla presentazione in forma telematica l'azienda invia la domanda in forma cartacea con raccomandata A.R alla Regione Marche Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive Via Tiziano 44 Ancona cui dovrà essere applicata una marca da bollo di € 14,62.

5.4 Istruttoria.

La Regione Marche solo dopo aver ricevuto dall'azienda la domanda nel formato cartaceo, preceduta da quella telematica, procederà alla verifica e alla correttezza delle istanze presentate, in ordine alla conformità delle stesse alla presente guida procedurale;

Le aziende, e i professionisti incaricati al fine di procedere con esattezza nella predisposizione dell'istanze potranno avvalersi – preventivamente alla presentazione delle domande - della consulenza di un operatore regionale a disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 09 alle 13, e dalle 14,00 alle 17,00 e il venerdì dalle 9,00 alle 13,00 raggiungibile attraverso il numero verde 800155085 o per posta elettronica all'indirizzo dedicato infoanticrisifse@regione.marche.it.

5.5 Autorizzazione

La Regione Marche procederà all'autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in coerenza con la presente guida procedurale.

5.6 Comunicazioni

La Regione Marche comunicherà l'esito dell'istruttoria all'azienda, all'INPS Regionale, alla Provincia e al Centro per l'Impiego competenti per territorio al fine della programmazione degli interventi di politica attiva, nonché alle parti sociali firmatarie del presente accordo.

5.7 Accoglimento delle istanze della CIG in deroga.

La Regione Marche, al fine di fornire un migliore e tempestivo svolgimento dell'iter procedurale, valuterà la possibilità di respingere o non ammettere le istanze presentate nei seguenti casi:

- domanda inviata in via telematica presentata oltre il termine previsto (inammissibilità)
- domanda presentata in forma telematica priva dell'accordo sindacale o di accordo non regolare

- ore di sospensione richieste non congruenti alle settimane di sospensione indicate o al di fuori del limite massimo individuale concedibile o non perfettamente riproporzionate per il tempo parziale,
- domanda cartacea priva della firma del legale rappresentante e/o della fotocopia del documento di identità valido, e/o della firma dei lavoratori che sono sospesi per la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Al momento del respingimento o della non ammissione delle domande la Regione comunica, attraverso posta elettronica, le irregolarità riscontrate. Tali domande potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata l'avvenuta regolarizzazione. In questo caso i termini di presentazione sono quelli della prima istanza.

6. Liquidazione del trattamento di CIG in deroga

6.1. Alla liquidazione del trattamento spettante al lavoratore provvede l'INPS Regionale esclusivamente attraverso la modalità del **pagamento diretto**.

6.2 Al tal fine le imprese interessate comunicheranno **mensilmente** all'INPS Regionale a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione l'utilizzo effettivo dell'ammortizzatore sociale concesso attraverso i modelli SR 41 trasmesso in via telematica. L'originale dovrà essere conservato in azienda per eventuali controlli.

7. Monitoraggio

Il monitoraggio fisico e finanziario e quello relativo alle politiche attive del lavoro erogate a favore dei lavoratori beneficiari della CIG in deroga è garantito dalla Regione Marche e dall'INPS Regionale, con la collaborazione di Italia Lavoro Spa anche mediante appositi modelli predisposti dalla Regione Marche. Le risultanze del monitoraggio e le informazioni relative al funzionamento delle procedure verranno comunicate ogni tre mesi alle parti sociali.

8. Controlli

L'INPS regionale è deputato alla effettuazione di controlli nei confronti delle ditte beneficiarie della CIG in deroga ivi incluse quelle che non hanno comunicato l'utilizzo effettivo della CIG in deroga richiesta.

b) MOBILITA' IN DEROGA

1. L'intervento si applica a favore dei lavoratori dipendenti di aziende aventi sedi operative nel territorio della Regione Marche che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività di lavoro nel periodo 1\1\2011 – 31\12\2011.

I lavoratori licenziati nell'anno 2010 che alla data del 31/12/2010 non hanno usufruito per intero dei 6 mesi di indennità di mobilità prevista dall'accordo del 14.1.2010, possono presentare domanda all'INPS competente per territorio per il periodo restante entro 68 giorni a decorrere dal 1/1/2011.

2. Possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati compresi gli apprendisti,

i lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'agenzia somministratrice,

i soci lavoratori di cooperative, esclusi dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa, e che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato

anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga.

3. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso per un periodo massimo di sei mesi.

4. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso alle tipologie di lavoratori indicati nei punti precedenti alla condizione che non abbiano diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità ordinaria o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che abbiano maturato almeno 12 mesi di anzianità aziendale con almeno sei mesi di lavoro effettivo presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il quale lavorava prima delle dimissioni per giusta causa.

5. Ai lavoratori subordinati assunti a tempo determinato cessati per scadenza del contratto è concessa l'indennità di mobilità in deroga a condizione che siano esclusi dalla percezione di qualsiasi ammortizzatore sociale e che abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale con almeno sei mesi di lavoro effettivo.

6. La domanda di indennità di mobilità in deroga viene presentata alla sede territoriale INPS competente per territorio, in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore, entro 68 giorni dal verificarsi dell'evento. La domanda deve essere presentata sul modello DS21 – COD.SR05, sottoscrivendo la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro riportata in apposito riquadro del modello di domanda.

Politiche attive

I lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga (CIG e mobilità) sono tenuti a partecipare alle iniziative di politica attiva secondo le disposizioni della Deliberazione n. 1450 del 21/9/2009 della Giunta della Regione Marche che contiene le linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva .

Risorse finanziarie

Per gli interventi della CIG e indennità di mobilità in deroga verranno utilizzate le risorse residue alle concessioni 2009 e 2010 e accertate dall'INPS Regionale e successivamente quelle che verranno concesse con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali solo dopo l'espletamento della procedura attraverso l' accordo governativo previsto dalla legge n. 220 del 13/12/2010 (legge di stabilità 2011)

Decorrenza

La decorrenza delle precedenti disposizioni è 1 gennaio 2011.

Risorse e iniziative della Regione Marche






Sulla base dell'accordo nazionale tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 la Regione Marche si attiverà con le Istituzioni locali per il superamento dell'attuale fase di crisi attraverso l'utilizzo delle opportune azioni di formazione e di ricollocazione dei lavoratori interessati, già disposte dalla vigente normativa regionale e di altri strumenti di politiche attive da adottare, mettendo in particolare a disposizione quota parte delle risorse stanziare sul bilancio regionale per l'anno 2010 a valere sugli Assi Adattabilità e Occupabilità del POR- Marche FSE 2007/2013. A tali risorse potranno esserne aggiunte altre di fonte regionale.



A tal fine le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per valutare le azioni di politica attiva messe in atto per fronteggiare la crisi.


Modifiche e integrazioni



Il presente accordo sarà modificato o integrato, dalle parti firmatarie, sia nelle procedure che nel contenuto al fine di adeguarlo ad innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire nella materia degli ammortizzatori sociali in deroga.






L'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL LAVORO MARCO LUCHETTI



CONFEINDUSTRIA MARCHE

CONFAPI Marche

CONFARTIGIANATO MARCHE

CNA Marche

CASARTIGIANI MARCHE

CLAAI Marche

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

LEGACOOP


CONFCOOPERATIVE

AGCI MARCHE

UNCI MARCHE

AMSEA ANCONA

CONFPROFESSIONI

CISL REGIONALE MARCHE

CGIL REGIONALE MARCHE

UIL REGIONALE MARCHE






In data 13 gennaio 2011 presso la sede della Giunta regionale delle Marche, con riferimento all'Intesa Istituzionale redatta nella medesima data, le sopra indicate parti concordano che possono chiedere la CIG in deroga per un massimo di 1038/ore/lavoratore/anno anche le aziende industriali in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. avere un numero di lavoratori complessivo compreso tra 16 e 50 (nel computo sono compresi anche gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, dirigenti, e lavoratori part-time)
2. che abbiano esaurito il periodo massimo di CIG Ordinaria,
3. devono trovarsi in una situazione di diffusa e continuativa crisi aziendale che escluda però la dichiarazione di cessazione dell'attività,
4. che non abbiano avviato la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91, o se avviata sia stata revocata,
5. che non possono accedere alla CIGS prevista dalla legislazione vigente per le seguenti motivazioni:
 - 1) aver già usufruito di 12 mesi di CIGS per crisi aziendale con l'impossibilità tecnica di presentare una nuova istanza con diversa causale , (es riorganizzazione aziendale)
 - 2) la crisi che investe l'azienda non consente di rispettare l'intervallo previsto dalla legge tra due istanze di CIGS con causale crisi aziendale,
 - 3) avere necessità di superare – attraverso la CIG in deroga - il quinquennio di legge che rappresenta il limite massimo e complessivo di 36 mesi di ammortizzatore sociale concedibile,
 - 4) di aver una parte di personale escluso da contratti di solidarietà difensivi eventualmente applicabili dall'azienda al fine di evitare licenziamenti,

ASPETTI PROCEDURALI

I requisiti suddetti ,che rappresentano il presupposto per poter accedere alla CIG in deroga devono essere posseduti all'inizio della sospensione ed essere dichiarati dal titolare dell'azienda sotto la propria personale responsabilità.

Le motivazioni elencate nel punto precedente devono essere riportate nel verbale di accordo sindacale e condivise dalle OO. SS.

BUDGET

Per le aziende industriali tra 16 e 50 dipendenti che sono in possesso dei requisiti richiesti nella presente intesa vengono stanziati , per l'anno 2011 risorse per un importo massimo di 5 (cinque) mln di euro a valere sugli stanziamenti 2009-2010 e non ancora utilizzate secondo quanto indicato dalla citata nota del Direttore INPS regionale del 11 gennaio 2011.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL LAVORO MARCO LUCHETTI


CONFINDUSTRIA MARCHE


CONFAPI Marche


CONFARTIGIANATO MARCHE


CNA Marche

CASARTIGIANI MARCHE

CLAAI Marche


CONFCOMMERCIO


CONFESERCENTI

LEGACOOP 

CONFCOOPERATIVE


AGCI MARCHE


UNCI MARCHE


AMSEA ANCONA
CONFPROFESSIONI


CISL REGIONALE MARCHE

CGIL REGIONALE MARCHE


UIL REGIONALE MARCHE